



---

A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 3/2019** del Collegio

---

---

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113  
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31  
[www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it)

**NEWS LETTER**

**INDICE:**

- Notizie dall'Ordine
- Notizie dal Cnpi
- Ambiente
- Catasto
- Cerco/offro lavoro
- Edilizia
- Elettrotecnica
- LL.PP.
- Sicurezza



**ORDINE**

---

DALL'ORDINE

**MODIFICA INDIRIZZO MAIL ORDINE PERITI COMO**

Si comunica che l'indirizzo mail dell'Ordine ([collegioperiticomo@tin.it](mailto:collegioperiticomo@tin.it)) viene sostituito dal seguente indirizzo: **[info@ordineperiticomo.it](mailto:info@ordineperiticomo.it)**

Si raccomanda a tutti di prenderne nota.



**CNPI**

---

DAL CNPI

**CNPI - MARSH AIG POLIZZA RC PROFESSIONALE NEO E RE-ISCRITTI 2019**

Si comunica che è disponibile la documentazione riservata ai Periti Neo/Re-iscritti all'albo professionale nel periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 beneficiari della copertura assicurativa gratuita di RC PROFESSIONALE stipulata dal Consiglio Nazionale con la compagnia AIG tramite la nostra intermediazione.

Ricordiamo e precisiamo che il perito neo/re iscritto NON deve fare assolutamente nulla, in quanto è automaticamente incluso al momento dell'iscrizione all'Albo.



A chi di interesse  
Milano, 11/02/2019

### DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE

Si dichiara che lo Spettabile **Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati** ha stipulato presso la nostra Compagnia una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale avente le seguenti caratteristiche:

**COMPAGNIA ASSICURATRICE** : AIG EUROPE S.A.

**N° DI POLIZZA** : IFL0010464 Appendice 1

**RISCHI ASSICURATI** : Responsabilità Civile Professionale Perito Industriale/Perito Industriale Laureato

**PERIODO DI VALIDITA' DELLA POLIZZA** : dalle ore 24 del 31/12/2018  
alle ore 24 del 31/12/2019

**PERIODO DI VALIDITA' DELLA SINGOLA GARANZIA PER ASSICURATO** : dalle ore 24.00 del giorno di iscrizione o di re-iscrizione all'Albo professionale alle ore 24.00 del 31/12/2019

**MASSIMALE** : € 250.000,00 per Assicurato, per sinistro e per anno

**FRANCHIGIA** : € 500,00 (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento) ad eccezione dell'attività riconducibile al D.Lgs 81/2008 per la quale è applicabile uno scoperto del 10% con un minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 5.000,00 (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento)

**RETROATTIVITA'** : dalla data di iscrizione o di re-iscrizione all'Albo Professionale da parte dell'Assicurato

**TERRITORIALITA'** : Europa

**INTERMEDIARIO** : Marsh S.p.A. Via San Crispino, 114 - 35129 Padova (PD)

**ASSICURATI** : Periti Industriali neo-isritti e re-isritti all'Albo Professionale dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Quanto sopra regolamentato dalle Condizioni Generali e/o Condizioni Particolari ed Aggiuntive del contratto stesso.

Tale dichiarazione non modifica in alcun modo le condizioni della polizza.

**AIG EUROPE S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

## Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla *Contraente* che sono da considerarsi parte integrante della presente polizza, l'Assicuratore ed il *Contraente* convengono quanto segue:

### 1. GARANZIE: COSA COPRIAMO

- A: Responsabilità civile professionale
- L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi *Errore professionale* commesso dall'Assicurato, anche nel caso in cui un'autorità giudiziaria competente abbia stabilito che l'Assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali.
- Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i *Danni* derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a:
1. perdite patrimoniali involontariamente cagionate a *Terzi*,
  2. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni),
  3. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005 modificato dal d.lgs. 311/2006 e successive modifiche e integrazioni),
  4. multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato per *Errore professionale* imputabile all'Assicurato,
  5. incarichi di perito per perizie extra-giudiziali e perizie giudiziali,
  6. presentazione delle denunce di successione e/o usufrutto,
  7. liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto,
  8. consulenza ecologica ed ambientale,
  9. acustica ambientale,
  10. acustica e vibrazioni in ambiente di lavoro (D.lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni - di D.lgs 187/05 - agenti fonici vibrazioni),
  11. amministratore di stabili condominiali,
  12. progettazione di impianti relativi all'energia rinnovabile nonché redazione e presentazione delle relative pratiche agli Enti Competenti,
  13. attività come previste dal DPR 151/2011.
- B: *Danni a cose e/o Danni alle persone*
- L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato a seguito di *Richiesta di risarcimento* avanzata per *Danni a cose e/o Danni alle persone* direttamente derivanti da *Errore professionale* commesso dall'Assicurato.
- C: *Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi*
- L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da *Terzi* derivante da un *Errore professionale* di un Assicurato.
- Tale garanzia viene prestata con un sottolimito pari al 50% del *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D: Responsabilità contrattuale e ritardo    | <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per:</p> <p>(i) responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, salvo il caso in cui l'Assicurato (a) abbia volontariamente assunto tale responsabilità, impegno o garanzia e (b) non sarebbe stato altrimenti ritenuto responsabile in assenza di tale impegno o garanzia od obbligo; oppure</p> <p>(ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di <i>Attività professionali</i> derivanti da un <i>Errore professionale</i> di un <i>Assicurato</i>.</p> |
| E: Proprietà intellettuale                  | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per qualsiasi <i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i> commessa dall'Assicurato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F: Diffamazione                             | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i <i>Danni</i> derivanti da responsabilità a cagione di diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| G: Azioni dolose/fraudolente del Dipendente | Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per <i>Azioni dolose/fraudolente</i> di qualsiasi <i>Dipendente</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H: Costi di difesa                          | L'Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> . In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i <i>Costi di difesa</i> saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 2. ESTENSIONI: BENEFICI AGGIUNTIVI DELLA COPERTURA

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Decreto legislativo 81/2008                              | <p>L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia anche le attività svolte dall'Assicurato in funzione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;</li> <li>2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2 Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate | <p>La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente estesa ad ogni <i>Società controllata</i> costituita o acquisita dall'Assicurato durante il <i>Periodo di validità della polizza</i> a condizione che detta <i>Società controllata</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>svolga le medesime Attività professionali preventivamente notificate all'Assicuratore e oggetto dalla presente polizza;</b></li> <li><b>abbia un fatturato totale non superiore al 15% del fatturato totale dell'Assicurato; e</b></li> <li><b>non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d'America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l'obbligo di emissione di una polizza locale.</b></li> </ol> <p>Qualora la <i>Società controllata</i> costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii) o (iii), l'Assicurato potrà richiedere l'inclusione di tale <i>Società controllata</i> nella presente polizza, fatto salvo il diritto dell'Assicuratore di modificarne i termini e le condizioni.</p> |

### 2.3 Smarrimento di Documenti

In relazione a *Documenti di Terzi*:

- (i) di cui un *Assicurato* è legalmente responsabile e
- (ii) che, durante il *Periodo di validità della polizza*, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di *Attività professionali*,

saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* per sostituire o ripristinare tali *Documenti*, fermo restando che:

- (a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i *Documenti* sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'*Assicurato* o da qualsiasi persona alla quale l'*Assicurato* li abbia affidati;
- (b) i *Documenti* smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'*Assicurato* o di un suo incaricato;
- (c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato*; e
- (d) l'*Assicuratore* non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarne e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'*Assicurato*.

**La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 150.000,00** (euro centocinquantamila) **per sinistro e per anno** e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

### 2.4 Smarrimento Titoli ed effetti al portatore

In relazione a *titoli ed effetti al portatore di Terzi*:

- (iii) di cui un *Assicurato* è legalmente responsabile e
- (iv) che, durante il *Periodo di validità della polizza*, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di *Attività professionali*,

saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* per sostituire o ripristinare tali *titoli ed effetti al portatore*, fermo restando che:

- (a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i *titoli ed effetti al portatore* sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'*Assicurato* o da qualsiasi persona alla quale l'*Assicurato* li abbia affidati;
- (b) i *titoli ed effetti al portatore* smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'*Assicurato* o di un suo incaricato;
- (c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato*; e
- (d) l'*Assicuratore* non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarne e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'*Assicurato*.

La presente estensione sarà **prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 25.000,00** del massimale indicato in *polizza*, per ogni *sinistro* e per periodo assicurativo, con applicazione di **uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00**.

### 2.5 Comparizione davanti a un tribunale

Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una *Richiesta di risarcimento* notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i *Costi di difesa* comprenderanno le seguenti

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

indennità giornaliera per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:

- |      |                                                                  |        |
|------|------------------------------------------------------------------|--------|
| (i)  | per qualsiasi titolare, socio o amministratore <i>Assicurato</i> | € 500; |
| (ii) | per qualsiasi <i>Dipendente</i>                                  | € 250. |

Alla presente *Estensione* non si applicherà alcuna *Franchigia*.

#### 2.6 Spese per il ripristino della reputazione

L'Assicuratore rimborserà le *Spese per il ripristino della reputazione* sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una *Richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti.

**La presente *Estensione* sarà soggetta ad un sottolimito di € 50.000,00** (euro cinquantamila) **per sinistro e per anno** e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

#### 2.7. Spese di salvataggio

Fatto quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, l'Assicuratore rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un *Errore Professionale* a condizione che:

- (i) **l'Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione* di tale *Errore Professionale* e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;**
- (ii) **l'Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre *Danni* di importo superiore traenti origine da una *Richiesta di risarcimento*;**
- (iii) **l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'Assicuratore; e**
- (iv) **tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato;**

**La presente *Estensione* sarà soggetta ad un sottolimito di € 150.000,00** (euro centocinquantamila) e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

#### 2.8 Joint Venture

La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell'Assicurato derivante da *Attività professionali* rese nell'ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.

L'Assicuratore potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall'Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures.

#### 2.9 Periodo di osservazione

L'Assicurato avrà diritto a un Periodo di osservazione gratuito di 60 (sessanta) giorni.

**Il Contraente non avrà diritto al *Periodo di osservazione* qualora (a) il pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi, anche se stipulata con altro assicuratore.**

#### 2.10 Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010)

L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato per l'attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di *terzo* all'Organismo di Conciliazione presso il quale l'Assicurato svolge la propria *attività professionale*; sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall'Organismo di Conciliazione.

Tale garanzia viene prestata nei limiti del *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno, e comunque fino ad un importo massimo di € 500.000.

2.11 Estensione  
opzionale D. Lgs. N.  
163/2006

Durante il Periodo di validità della polizza la copertura assicurativa può essere prestata, a seguito di specifica richiesta scritta del *Contraente* e previa corresponsione del premio aggiuntivo (non compreso nel Premio), alle garanzie richieste dall'articolo 111 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e sue successive modifiche ed integrazioni. A fronte di specifica richiesta scritta del *Contraente* ed a seguito del pagamento del premio aggiuntivo, l'*Assicuratore* rilascerà, ove necessario, certificati distinti per ogni incarico soggetto agli obblighi assicurativi di cui all'articolo 111 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. Il premio relativo ai certificati dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata alla data di emissione degli stessi. Gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (articoli 35-45 del DPR 554/99). Nel caso di appalti integrati, gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione definitiva (articoli 25-34 del DPR 554/99) se le attività professionali sono espletate per conto delle stazioni appaltanti mentre se le attività professionali sono espletate per conto degli esecutori saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (articoli 35-45 del DPR 554/99). Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo certificato perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato rimane acquisito dall'*Assicuratore*, senza alcun diritto di ripetizione da parte del *Contraente* né di alcuno degli *Assicurati*.

2.12 Estensione  
Impianti produzione  
Energia

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza l'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* per le attività inerenti gli impianti di produzione di energia.

**Tale garanzia viene prestata con un sottolimito di indennizzo pari al 50% del massimale con un minimo di € 250.000,00** (euro duecentocinquantamila) per sinistro e per anno, ad eccezione delle *Richieste di risarcimento* traenti origine da, basate su o attribuibili ad attività inerenti gli impianti di produzione di energia fotovoltaica ed eolica per le quali la garanzia viene prestata nei limiti del *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno.

2.13 Vincolo di  
solidarietà

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l'*Assicurato* fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'*Assicuratore* risponderà di quanto dovuto in solido dall'*Assicurato*, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

### 3. DEFINIZIONI: IL SIGNIFICATO DEI TERMINI IN *CORSIVO*

3.1 Società

si intende l'impresa assicuratrice del presente contratto.

3.2 Assicurato

si intende:

- (1) il *Contraente* o ogni *Società controllata*,
  - (2) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del *Contraente* o di ogni *Società controllata*;
  - (3) qualsiasi *Dipendente*;
  - (4) qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona simile di cui il *Contraente* sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto sottoscritto con il *Contraente* o una *Società controllata* e (ii) operi sotto la direzione e diretta supervisione del *Contraente* o di una *Società controllata*;
  - (5) qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi *Assicurato* indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione;
- ma soltanto quando svolgano *Attività professionali* in dette qualità.

3.3 Attività professionali

si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall'*Assicurato* in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall'*Assicurato*, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'*Assicurato* prima delle decorrenza della presente polizza. L'attività professionale è riportata all'articolo 3 del Frontespizio di polizza.

- 3.4 Atto** si intende qualsiasi *Errore professionale*, *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, *diffamazione* ovvero qualsiasi *Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente*.
- 3.5 Azioni dolose/fraudolente del Dipendente** si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un *Dipendente*:  
(i) non condonata, né espressamente né implicitamente; e  
(ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità  
in capo al *Contraente* o ad una *Società controllata*.
- 3.6 Costi di difesa** si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* o per conto dell'*Assicurato* in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*.
- 3.7 Danni** si intende qualsiasi importo che un *Assicurato* sia tenuto a corrispondere a *Terzi*, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un *Assicurato*, o a seguito di transazioni negoziate dall'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato* o del *Contraente*.
- 3.8 Danno a cose** si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.
- 3.9 Danno alla persona** si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.
- 3.10 Dipendente** si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal *Contraente* o ogni *Società controllata* con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i *Dipendenti* a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.
- 3.11 Documenti** si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, **ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni**.
- 3.12 Errore professionale** Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di *Attività professionali*, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi *Assicurato*. A titolo esemplificativo saranno considerati *Errori professionali*, ai sensi della presente polizza, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle *Attività professionali*.
- 3.13 Perdite pecuniarie** si intendono  
(a) *Danni*,  
(b) *Spese per il ripristino della reputazione*,  
(c) *Spese per la perdita di una persona chiave*, e  
(d) ogni altro pagamento effettuato dall'*Assicuratore* ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza.

**Non rientrano nella definizione di “Perdite pecuniarie” e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, inclusi danni a carattere punitivo o esemplare, ivi inclusa la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'Assicurato; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di**

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

**qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di *facere* o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una *Richiesta di risarcimento*.**

**3.14 Periodo di osservazione**

si intende il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato potrà dare comunicazione all'Assicuratore di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un *Atto* commesso successivamente alla *Data di retroattività* e anteriormente alla data di scadenza della polizza.

**3.15 Premio**

si intende l'ammontare indicato al punto 9 del Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un'appendice alla presente polizza.

**3.16 Richiesta di risarcimento**

si intende: (i) qualsiasi richiesta scritta, oppure (ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di *Danni* a seguito di *Atti*.

**3.17 Società controllata**

si intende una società nella quale, ai sensi dell'art. 2359 c.c., alla data di sottoscrizione della presente polizza o anteriormente, il *Contraente*, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue *Società controllate*:

- (i) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- (ii) dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; oppure
- (iii) esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

La copertura della presente polizza opera per qualunque società controllata o assicurato di tale società controllata esclusivamente per gli *Atti* commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una *Società controllata* della *Contraente*.

**3.18 Spese per il ripristino della reputazione**

si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato dal fatto che una *Richiesta di risarcimento* coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.

**3.19 Terzi**

si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di *Terzi* **non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato; oppure (iii) laddove sia l'Assicurato stesso ad avere il medesimo interesse per questo ente o persona fisica.**

**3.20 Violazione dei diritti di proprietà intellettuale**

si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di *Terzi*, **ad eccezione di brevetti.**

**3.21 Valori ed effetti al portatore**

Si intende denaro; assegni di ogni tipo; titoli cambiari; libretti di deposito; carte di credito, titoli e certificati (anche al portatore) rappresentativi di denaro, merci e titoli; marche e valori bollati; azioni, obbligazioni e valori mobiliari in genere (anche al portatore)

## **4 ESCLUSIONI: QUELLO CHE NON COPRIAMO**

**L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le *Perdite pecuniarie* connesse a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*:**

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1  | Antitrust                                                     | <b>traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.2  | Atti dolosi, fraudolenti, disonesti                           | <b>traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento;</b> in tale caso, l'Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di <i>Perdite pecuniarie</i> in relazione a tale <i>Richiesta di risarcimento</i> , fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia <i>Azioni dolose/fraudolente del Dipendente</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.3  | Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione | <b>traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione,</b> a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di <i>Attività professionali</i> a favore di tali enti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.4  | Brevetti                                                      | <b>traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.5  | Esplosioni / emanazioni / radiazioni                          | <b>traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.6  | Fabbricare / Costruire                                        | <b>traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.7  | Guerra/terrorismo                                             | <b>traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.8  | Impiego / discriminazione                                     | <b>traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.9  | Infrastrutture                                                | <b>traente origine da, basata su o attribuibile a:</b><br>(i) guasto meccanico;<br>(ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure<br>(iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;<br>a meno che tale guasto derivi da un <i>Errore professionale</i> commesso da un <i>Assicurato</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.10 | Inquinamento                                                  | <b>traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, scarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti;</b><br>Per <i>Agenti inquinanti</i> si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze |

chimiche o rifiuti. Per “Rifiuti” si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

- |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.11 | Insolvenza                                      | <b>traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.12 | Mancata iscrizione all'albo                     | <b>traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione della attività;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.13 | Muffa tossica e amianto                         | <b>traente origine da, basata su o attribuibile a la presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffle tossiche o amianto.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.14 | Richieste di risarcimento/circostanze pregresse | <b>(i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una <i>Richiesta di risarcimento</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.15 | Valutazione preventiva dei costi                | <b>traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di <i>Attività professionali</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.16 | U.S.A./Canada                                   | <b>presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.17 | Attività escluse                                | <p><b>traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta nei seguenti ambiti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>- ferroviario, con riferimento alla realizzazione di binari, tunnel, gallerie, ponti, sistemi di segnalamento, barriere e sistemi di sicurezza, piattaforme;</b></li> <li><b>- opere portuali, aeroportuali (ad eccezione del design d'interni nei terminals, parcheggi per autoveicoli, architettura del paesaggio, a condizione che non si tratti di attività che interessino le zone di manovra di aeromobili e di navi e di pertinenza degli stessi) e aerospaziali;</b></li> <li><b>- ponti, tunnel, viadotti (salvo che siano dedicati ad utilizzo pedonale o ciclabile);</b></li> <li><b>- dighe;</b></li> <li><b>- chimico, petrolchimico e nucleare, miniere non a cielo aperto (ad eccezione delle attività non strettamente riconducibili alla progettazione, costruzione e conduzione, di impianti chimici e petrolchimici);</b></li> <li><b>- centrali nucleari.</b></li> </ul> |
| 4.18 | Sanzioni                                        | <b>Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

**pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.**

## **5. RICHIESTE DI RISARCIMENTO: COME E QUANDO NOTIFICARLE**

### **5.1 Notifica di Richieste di risarcimento**

**L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il *Periodo di validità della polizza* o durante il *Periodo di osservazione* una comunicazione scritta all'Assicuratore tramite il broker – mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di polizza - informandolo di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta nei suoi confronti.**

### **5.2 Richieste di risarcimento correlate**

Qualsiasi *Richiesta di risarcimento* in qualsiasi modo riconducibile:

- (a) al medesimo *Atto* o a più *Atti* collegati o continuati; o,
- (b) ad *Atti* che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica *Richiesta di risarcimento* ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli *Assicurati*, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare all'Assicuratore una *Richiesta di risarcimento*:

- (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto* identico o correlato ad un altro *Atto* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* è stata notificata all'Assicuratore.

### **5.3 Circostanze**

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione*, un *Assicurato* venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
- (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

### **5.4 Richieste di risarcimento fraudolente**

**Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di *Perdite pecuniarie* in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette *Perdite pecuniarie* si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione,**

**limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le *Perdite pecuniarie* e tutti i *Premi* si intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili.**

## 6. GESTIONE DELLA DIFESA

---

### 6.1 Difesa

L'Assicuratore ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, nominando legali e tecnici. L'Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una *Richiesta di risarcimento*, di versare all'Assicurato la residua parte di *Massimale* non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.

### 6.2 Anticipo dei costi

L'Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i *Costi di difesa* e le *Spese per il ripristino della reputazione* resi necessari a seguito di una *Richiesta di risarcimento* presentata contro l'Assicurato. L'Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun *Costo di difesa* o *Spesa per il ripristino della reputazione* nel caso in cui abbia rigettato il sinistro.

### 6.3 Consenso dell'Assicuratore

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accoli *Costi di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. **Saranno indennizzabili a titolo di *Perdite pecuniarie* in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i *Costi di difesa* autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da *Richieste di risarcimento* contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza.** L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.

### 6.4 Consenso dell'Assicurato

L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. **Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le *Perdite pecuniarie* riferibili a tale *Richiesta di risarcimento* non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la *Richiesta di risarcimento*, sommato ai *Costi di difesa* sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell'eventuale scoperto e della *Franchigia* applicabile.**

### 6.5 Cooperazione

Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le *Perdite pecuniarie* ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali *Perdite pecuniarie* o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza.

### 6.6 Surrogazione

Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato

sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi *Dipendente* tranne nel caso di una *Richiesta di risarcimento* che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del *Dipendente*.

## 7. STIPULAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E GESTIONE DEI RAPPORTI

### 7.1 Stipulazione della copertura assicurativa

Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal *Contraente* o da qualsiasi *Assicurato* in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza. Se l'Assicuratore acquisisce il diritto di annullare la presente polizza dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente polizza escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.

### 7.2 Atti compiuti dal *Contraente* per conto degli *Assicurati*

Il *Contraente* ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun *Assicurato* per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli *Assicurati*; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei *Premi*; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) i ricevimenti di pagamenti a favore di qualsiasi *Assicurato*.

## 8. MASSIMALE E FRANCHIGIA

### 8.1 Massimale

Il *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente polizza. I sottolimiti e le *Estensioni* di copertura sono parte del *Massimale* e non in aggiunta ad esso. Il *Massimale* per il *Periodo di osservazione* è parte del *Massimale* per il *Periodo di validità della polizza* e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più *Assicurati* nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell'Assicuratore in base alla polizza.

### 8.2 Franchigia

**L'Assicuratore risponderà unicamente delle *Richieste di risarcimento* che superano l'ammontare della *Franchigia* che deve intendersi assoluta. La *Franchigia* è a carico dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata.** Un unico ammontare di *Franchigia* sarà applicato alle *Perdite pecuniarie* derivanti da tutte le *Richieste di risarcimento* relative al medesimo *Atto*. L'Assicuratore sarà tenuto a risarcire il terzo, ai sensi delle condizioni di polizza, per l'intero importo dovuto, anche nel caso in cui l'ammontare dello stesso sia inferiore all'importo della franchigia e/o dello scoperto indicato nel frontespizio di polizza, ferma restando la facoltà dell'Assicuratore di recuperare l'importo della franchigia e/o scoperto dall'Assicurato.

L'Assicurato inoltre dà pieno ed inderogabile mandato all'Assicuratore di negoziare e definire queste *Richieste di risarcimento* e si impegna a rimborsare all'Assicuratore qualsiasi somma inferiore alla franchigia e/o allo scoperto di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.

## 9. DISPOSIZIONI GENERALI

- |     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1 | Durata dell'Assicurazione                                 | A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio di polizza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.2 | Inizio e termine della garanzia (principio "claims made") | <b>La presente polizza vale per le richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza, o il periodo di osservazione (ove applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad atti già denunciati ad altro assicuratore e che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatesi successivamente alla data di retroattività indicata nel frontespizio di polizza.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.3 | Ripartizione del danno                                    | Nel caso in cui una qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il <i>Massimale</i> ), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun <i>Assicurato</i> e l' <i>Assicuratore</i> , in proporzione ai rispettivi interessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.4 | Altre assicurazioni                                       | Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al <i>Massimale</i> . La presente polizza non coprirà i <i>Costi di difesa</i> traenti origine da una <i>Richiesta di risarcimento</i> laddove un'altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale <i>Richiesta di risarcimento</i> . <b>Nel caso in cui esista altra polizza personale emessa per il tramite della Convenzione CNPI prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG International Inc ("AIG"), la presente polizza coprirà esclusivamente la parte eccedente al massimale della polizza personale.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.5 | Cessione del contratto e modifiche                        | <b>La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore. Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.6 | Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria  | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, possono essere deferite ad un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile, l' <i>Assicuratore</i> e l' <i>Assicurato</i> nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. L' <i>Assicurato</i> sceglierà l'Arbitro tra gli iscritti del Collegio Provinciale di appartenenza. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana. |
| 9.7 | Definizioni                                               | I termini in <i>corsivo</i> e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel frontespizio di polizza o nella sezione 3. <i>Definizioni: Il significato dei termini in corsivo.</i><br><br>I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.8 | Ambito di applicazione territoriale                       | la presente polizza si applicherà a qualsiasi <b><i>Richiesta di risarcimento</i></b> avanzata nei confronti di qualsiasi <b><i>Assicurato</i></b> nell'ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di polizza laddove consentito dalla legge e fatta salva l'Esclusione 4.18 U.S.A./Canada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



- 9.9 Legge applicabile la presente polizza è regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo è quello del luogo dove ha sede il *Contraente*.
- 9.10 Clausola Broker con la sottoscrizione della presente polizza, il Contraente / *Assicurato* prende atto e accetta quanto segue:  
1) Ogni comunicazione dalla *Società* al Broker si considererà effettuata al Contraente / *Assicurato*;  
2) Ogni comunicazione alla *Società* dal Broker si considererà effettuata dal Contraente / *Assicurato*.

**LA SOCIETÀ**

AIG EUROPE S.A.  
*Rappresentanza Generale per l'Italia*  
*Marco Vassallo*

Inviare **a mezzo lettera Raccomandata AR** a: Marsh S.p.A. Via San Crispino 114 – 35129 Padova  
oppure **a mezzo posta certificata** all'indirizzo: [sinistri.affinity@cert.marsh.it](mailto:sinistri.affinity@cert.marsh.it) (la stessa sarà ritenuta valida solamente se proveniente da altra posta certificata).

**Non saranno gestite le denunce pervenute a mezzo email**

#### RIFERIMENTI DELLA POLIZZA

☐ Polizza Rc Professionale Neo/Re Iscritti **n°IFL0010464 Appendice 1** Compagnia **AIG EUROPE S.A**

Segnalare con una crocetta la copertura che si intende attivare

#### DATI ANAGRAFICI

≡ Nominativo del Professionista:

≡ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA: \_\_\_\_\_

Indirizzo dello Studio:

Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Indirizzo Posta Certificata \_\_\_\_\_

≡ Terzo danneggiato o controparte: \_\_\_\_\_

I dati sopraindicati sono indispensabili per una corretta istruzione della pratica

#### NOTA BENE

**Allegare** al presente modulo una **descrizione dettagliata** del sinistro **con Vostra versione dei fatti** completa di riferimenti cronologici, oltre alla documentazione di cui alla seguente pagina, ricordando che l'invio di una denuncia completa di tutta la documentazione permette alla Compagnia una più rapida valutazione della pratica.

Al fine di evitare l'inoperatività delle garanzie di polizza, Vi precisiamo che:

≡ Qualora riceviate **un provvedimento giudiziario (ad es. accertamento tecnico preventivo, atto di citazione, avviso di garanzia, o qualsiasi altro atto civile o penale)** Vi preghiamo di segnalare immediatamente l'accaduto e di inviare nel minor tempo possibile tutta la documentazione.

≡ Vi dovrete **astenersi dall'ammissione di responsabilità** nei confronti del presunto danneggiato e/o dei legali rappresentanti

≡ **E' tassativamente vietato** condurre direttamente trattative e/o transazioni

#### ALLEGATI

≡ **da presentare sempre unitamente alla denuncia dettagliata del sinistro ed indispensabili per l'apertura della posizione.**  
*Barrare con una x la casella interessata:*

- ☐ Descrizione dettagliata del sinistro completa della Vostra versione dei fatti e dei relativi riferimenti cronologici
- ☐ Indicazione del ruolo da Voi ricoperto nel merito dell'evento contestato
- ☐ Mandato professionale
- ☐ Corrispondenza intercorsa (ad es. eventuale richiesta danni della controparte, corrispondenza con la controparte, con legali e/o altro)
- ☐ Copia integrale della documentazione utile ad una corretta istruzione della pratica (ad es. progetti, incarichi e/o altro, ecc)

#### DICHIARAZIONI

≡ **Dichiarazione esistenza altra copertura assicurativa**

Il/La sottoscritto/a ..... dichiara che per il medesimo rischio oggetto della presente denuncia

☐ NON HA in corso altra copertura di responsabilità civile professionale oltre alla polizza indicata in frontespizio.

☐ HA in corso separatamente rispetto alla copertura indicata in frontespizio un'ulteriore polizza assicurativa di cui fornisce gli estremi:

Compagnia Assicuratrice .....

Nr. Polizza .....

Massimale Assicurato .....

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per prestare i nostri servizi, abbiamo bisogno di raccogliere e utilizzare i vostri dati personali, quali il vostro nome e altri dettagli di contatto, incluse categorie speciali di dati personali (ad esempio dati relativi alla vostra salute, e/o informazioni relative a condanne e reati penali).

Gli scopi per i quali usiamo i dati personali possono essere la gestione della copertura assicurativa, la gestione dei sinistri, ecc. Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati personali da parte nostra sono fornite nell'informativa privacy Marsh, consultabile accedendo al seguente link <https://www.marsh.com/it/it/privacy-policy.html> o richiedendone una copia cartacea tramite e-mail all'indirizzo [affari.legali@marsh.com](mailto:affari.legali@marsh.com) oppure scrivendo a Marsh S.p.A., Viale Bodio 33, 20158 Milano, c.a. Legal Counsel.

Nell'esecuzione dei nostri servizi, potremo comunicare i dati personali da voi forniti a terze parti quali assicuratori, riassicuratori, liquidatori, subappaltatori, società parte del gruppo Marsh&McLennan Companies, nonché ad enti regolatori che potranno richiedere le tue informazioni per gli scopi meglio descritti nell'informativa privacy Marsh.

A seconda delle circostanze, nell'esecuzione dei nostri servizi, potremo trasferire i Vostri dati personali verso Paesi al di fuori dell'Italia e dello spazio economico europeo che hanno leggi di protezione dei dati meno robuste. Nei richiamati casi, tale trasferimento sarà effettuato adottando le opportune misure di salvaguardia.

Il vostro consenso all'uso da parte nostra (e di altri soggetti della catena assicurativa) di categorie speciali di dati personali (ad esempio informazioni sanitarie e/o informazioni relative a condanne penali e reati), è necessario per lo svolgimento dei nostri servizi in Vostro favore.

Potrete revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, ma ciò potrà comportare l'impossibilità di proseguire l'esecuzione dei servizi a Vostro favore e l'impossibilità, dunque, di gestire le Vostre coperture assicurative.

Se ci state fornendo dati personali relativi a una persona diversa da voi (compresi i bambini di età superiore ai 13 anni), acconsentite a notificare a tali soggetti la nostra informativa sul trattamento dei loro dati personali e ad ottenere il consenso al trattamento di qualsiasi categoria speciale di dati personali, quali informazioni sanitarie e/o informazioni relative a condanne e reati illeciti.

Da parte vostra, concordate che l'esecuzione dei servizi è subordinata all'adempimento di quanto sopra in relazione all'invio dell'informativa e all'ottenimento dei relativi consensi. Qualsiasi terza parte di cui trattiamo i dati personali potrà revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso potrà comportare l'impossibilità di proseguire l'esecuzione dei servizi in favore di tali terzi (o anche nei Vostri, in base alle circostanze concrete) e l'impossibilità, dunque, di gestire le Vostre coperture assicurative.

Se l'interessato ha meno di 18 anni, la dichiarazione deve essere completata dal genitore/tutore.

- ☐ **Spuntando questa casella confermo di aver compreso le informazioni di cui sopra e acconsento a trattamento dei miei dati personali particolari per le finalità di cui sopra**

Firma.....

Rapporto con il richiedente.....

Nome e Cognome: .....

Data.....

### **INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**

#### **ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 de Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
  - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze e di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato e a tale fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma *online* che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di 750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.

**ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

**AVVERTENZA**

*Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'art. 324 del Decreto Legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").*

**Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contratto con il contraente**

**a) Dati relativi all'intermediario persona fisica**

|                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome e Cognome                                     | Chiara Fiorotto                                                                    |
| Qualifica                                          | Responsabile dell'attività di intermediazione - Iscritto al R.U.I. nella Sezione B |
| No. e data iscrizione nel RUI della persona fisica | 28/05/2008 nr.B000013270                                                           |
| Telefono                                           | 049.8285450                                                                        |
| Sito Internet                                      | www.marsh.it                                                                       |
| E-mail                                             | <a href="mailto:chiara.fiorotto@marsh.com">chiara.fiorotto@marsh.com</a>           |

**b) Dati relativi all'intermediario persona giuridica per la quale è svolta l'attività di intermediazione**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marsh S.p.A.</b><br><b>Sede Legale: Viale Bodio, 33 – 20158 Milano</b><br><b>Iscritta dal 12.03.2007 alla Sez. B del R.U.I. con il nr. B000055861</b><br><b>Sito internet: <a href="http://www.marsh.it">www.marsh.it</a></b><br><b>PEC: <a href="mailto:marsh@cert.marsh.it">marsh@cert.marsh.it</a></b> |                                                                                        |
| <b><u>Altre sedi operative</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |
| Via Roberto Bianchi snc – 60131 <b>Ancona</b><br>Tel. 071 9500009 Fax 071 9500002                                                                                                                                                                                                                            | Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – 24121 <b>Bergamo</b><br>Tel. 035 4504606 Fax ===      |
| Via Montebello, 2 – 40121 <b>Bologna</b><br>Tel. 051 42171.11 Fax 051 42171.17                                                                                                                                                                                                                               | Via Cefalonia, 55 – 25124 <b>Brescia</b><br>Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40         |
| Via San Lucifero, 65 – 09125 <b>Cagliari</b><br>Tel. 070 657438 Fax ===                                                                                                                                                                                                                                      | Viale Vittorio Veneto, 30 – 95127 <b>Catania</b><br>Tel. 095 25037.11 Fax 095 25037.26 |
| Viale Belfiore, 10 – 50144 <b>Firenze</b><br>Tel. 055 3241350 Fax ===                                                                                                                                                                                                                                        | Viale Padre Santo, 5 – 16122 <b>Genova</b><br>Tel. 010 83739.1 Fax 010 83739.32        |
| Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 <b>Mantova</b><br>Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 2542.44                                                                                                                                                                                                                       | Via Calabria, 31 – 20158 <b>Milano</b><br>Tel. 02 48538.1 Fax 02 48538.300             |
| Via San Crispino, 114 – 35129 <b>Padova</b><br>Tel. 049 82854.11 Fax 049 8070776                                                                                                                                                                                                                             | Via Ruggero Settimo, 78 – 90141 <b>Palermo</b><br>Tel. 091 333556 Fax 091 6120599      |
| Viale di Villa Grazioli, 23 – 00198 <b>Roma</b><br>Tel. 06 54516.1 Fax 06 5919718                                                                                                                                                                                                                            | Via Cavour, 1 – 10123 <b>Torino</b><br>Tel. 011 56547.1 Fax 011 542215                 |
| Viale G. Matteotti, 57 – 89900 <b>Vibo Valentia</b><br>Tel. 0963 991899 Fax 0963 991899                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |

L'autorità che in Italia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e riassicurativo è IVASS con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale, 21.

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari sopra indicati possono essere controllati visionando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

#### **Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario**

- a) Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario persona fisica sopra indicato:
- conferma di agire su incarico del cliente;
- b) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite degli intermediari, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. Tuttavia laddove Marsh non sia autorizzata all'incasso dei premi, ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, il pagamento effettuato alla stessa o all'intermediario iscritto in Sezione E non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice.

#### **Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni**

Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario persona fisica sopra indicato, conferma di percepire dall'impresa una remunerazione a titolo di provvigione in misura percentuale rispetto al premio globale dovuto dal contraente.

#### **Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi**

Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario sopra indicato, non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione che detengano una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A.

In relazione al contratto proposto, Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario sopra indicato, conferma che:

- l'assistenza fornita non si fonda su una consulenza personalizzata ai sensi dell'articolo 119 ter del Codice;
- ha o potrebbe avere rapporti di affari con le imprese di assicurazione indicate all'interno della sezione V, lettera g) del presente documento;
- agisce in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;

#### **Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente o a Marsh S.p.A. utilizzando uno in alternativa dei seguenti canali:  
**a mezzo posta ordinaria** all'indirizzo:  
Marsh S.p.A. - Viale Luigi Bodio, 33 - 20158 Milano MI  
All'attenzione della Funzione Reclami  
**via e-mail** alla casella di posta elettronica: [reclami@marsh.com](mailto:reclami@marsh.com)  
**a mezzo posta certificata** alla casella PEC: [reclami.marsh@cert.marsh.it](mailto:reclami.marsh@cert.marsh.it)
- c) Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Marsh S.p.A. o dell'impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all'IVASS, Servizio di Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo.
- d) In caso di rapporto di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, i reclami sono gestiti dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione, la quale ultima provvederà a comunicare l'esito del reclamo stesso.
- e) Resta ferma la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, quale, a titolo esemplificativo, la mediazione.

- f) E' prevista anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione (c/o CONSAP S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - Tel. +39 06 857961 – email: segreteria.fgs@consap.it), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, il quale non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta polizza di assicurazione.
- g) Marsh S.p.A.:  
☒ è autorizzata all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di assicurazione **AIG EUROPE SA**. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario (ovvero a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori) si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, con effetto liberatorio per il contraente/assicurato e conseguente impegno dell'impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.  
☐ non è autorizzato ad incassare i premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario (ovvero a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori) non ha effetto liberatorio per il contraente/assicurato, e non impegna l'impresa di assicurazione a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
- h) Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo con il rilascio di quietanza scritta.



## AMBIENTE

### **PIANO DI EMERGENZA PER GESTIONE RIFIUTI, LEGGE 132/2018**

*Circolare Ministeriale n° 2730 del 13.02.2019*

La legge n. 132/2018 (di conversione del decreto sicurezza) ha introdotto nuove disposizioni relative al piano di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

In particolare, l'art. 26-bis del decreto sicurezza (dl 113/2018), relativamente agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione, al fine di gestire eventuali emergenze: ha previsto l'obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito "piano di emergenza interna" (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del "piano di emergenza esterna" (di seguito PEE), elaborato dal prefetto d'intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.

Prevede, in sintesi, l'elaborazione di:

- Piano di emergenza interno (PEI), di competenza del gestore
- Piano di emergenza esterno (PEE), di competenza del Prefetto

### **Piano di emergenza per gestione rifiuti, legge 132/2018**

**Circolare Ministeriale n° 2730 del 13.02.2019**

**Le istruzioni del Ministero per predisporre il piano di emergenza per la gestione rifiuti. Il piano interno è di competenza del gestore, quello esterno del Prefetto**

La legge n. 132/2018 (di conversione del decreto sicurezza) ha introdotto nuove disposizioni relative al piano di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

In particolare, l'art. 26-bis del decreto sicurezza (dl 113/2018), relativamente agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione, al fine di gestire eventuali emergenze: ha previsto l'obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito "piano di emergenza interna" (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del "piano di emergenza esterna" (di seguito PEE), elaborato dal prefetto d'intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.

Prevede, in sintesi, l'elaborazione di:

- Piano di emergenza interno (PEI), di competenza del gestore
- Piano di emergenza esterno (PEE), di competenza del Prefetto

Circolare n. 2730 del 13 febbraio

Arrivano le istruzioni per procedere alla stesura del piano di emergenza previsto dal decreto sicurezza in materia di gestione dei rifiuti: con la circolare n. 2730/2019 il ministero dell'Ambiente ha fornito le dovute istruzioni, indicando gli obblighi in capo ai titolari degli impianti di gestione dei rifiuti.

Il documento dettaglia, in particolare, le voci da comunicare al prefetto; si precisa, inoltre, che nella "relazione tecnica" sull'impianto vi siano specifici dati, quali la quantità e la tipologia dei rifiuti gestiti e l'indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita, oltre che la descrizione degli impianti tecnici e delle misure di sicurezza e protezione adottate.

### **Impianti interessati e quelli esclusi**

Le disposizioni di cui all'art. 26-bis del dl 113/2018 riguardano gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti esistenti o di nuova costruzione; non riguardano, invece, gli impianti che ricadano nell'ambito di applicazione del dlgs 105/2015, ossia "impianti a rischio di incidente rilevante".

Molte delle informazioni richieste per il PEI da fornire al prefetto sono già contenute nella documen-

tazione predisposta ai sensi del testo unico sulla sicurezza nel lavoro (dlgs 81/2008) ai fini della valutazione dei rischi; pertanto, la documentazione potrà essere utilizzata anche per assolvere agli obblighi previsti dal decreto sicurezza.

### **Piano di emergenza interna, PEI**

La predisposizione di un piano di emergenza interna PEI ha varie finalità, tra cui:

- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il Piano va predisposto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sicurezza: ossia entro il 4 marzo 2019 e dovrà essere trasmesso al Prefetto per le valutazioni del caso.

Il piano deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

Come precisato nella circolare, il piano va riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto e del personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati (comunque, non superiori a tre anni) in ragione dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

### **Piano di emergenza esterna, PEE**

Fra gli obblighi in capo al gestore vi è quello di trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna (PE), da predisporre entro 12 mesi dalla ricezione delle informazioni del gestore.

Il piano ha lo scopo limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti di cui il prefetto cura non solo la predisposizione ma anche l'attuazione.

Per quanto riguarda le informazioni da fornire ai prefetti per l'elaborazione del PEE (Piano di Emergenza Esterno), i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell'impianto con adeguate informazioni, tra cui:

- ragione sociale e indirizzo dell'impianto;
- nominativo e recapiti del gestore dell'impianto e del responsabile per la sicurezza;
- descrizione dell'attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
- elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
- planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell'attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità;
- piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all'aperto utilizzate per le attività recanti l'indicazione degli elementi caratteristici: layout dell'impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.
- relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:
- quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l'impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate;
- descrizione degli impianti tecnici;
- descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell'impianto.
- descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;
- descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente;

- descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).

Tuttavia, come precisato nella circolare, i Prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive, necessarie per l'elaborazione del piano.

Infine, come per il PEI, anche il PEE va riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni, in forza dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

Rimaniamo, comunque, in attesa del dpcm (ai sensi del comma 9 dell'art. 26- bis) che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE e sui contenuti minimi del PEI.

*Link di riferimento: [https://portale.assimpredilance.it/uploads/allegati/1-circolare\\_ministero\\_ambiente\\_13\\_feb19\\_5c73ece98a0e9.pdf](https://portale.assimpredilance.it/uploads/allegati/1-circolare_ministero_ambiente_13_feb19_5c73ece98a0e9.pdf)*

---

## **MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2019 (MUD)**

*DPCM 24.12.2018 - Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n° 45 del 22.02.2019*

### **Pubblicato in Gazzetta il decreto che ha approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, MUD, per l'anno 2019. Ecco i moduli con le istruzioni per la compilazione**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45/2019 il dpcm con oggetto: "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale – MUD, per l'anno 2019"

Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti comunicazioni:

1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche  
Ricordiamo che la legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale, alla Camera di commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per territorio, in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

La comunicazione deve essere effettuata per via telematica o via PEC, dipende dalla tipologia di comunicazione.

### **Allegati**

Nel decreto sono presenti i 4 allegati:

- Allegato 1, suddiviso nei seguenti paragrafi:

1. Articolazione del modello Unico
2. Istruzioni per la compilazione, soggetti obbligati
3. Presentazione del modello
4. Comunicazione rifiuti semplificata
5. Sezione anagrafica
6. Comunicazione rifiuti
7. Comunicazione veicoli fuori uso
8. Comunicazione imballaggi
9. Comunicazione RAEE
10. Comunicazione Rifiuti Urbani e Assimilati
11. Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

- Allegato 2: Modulo

- Allegato 3: Schede e moduli specifici

- Allegato 4: Indicazioni per la presentazione, caratteristiche del file di esportazione

Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/22/45/so/8/sg/pdf>



## CATASTO

### CATASTO

#### **LINEE GUIDA OPERATIVE DOCFA 4.0 - SEMINARIO**

Gli Ordini e Collegi professionali della provincia di Como hanno organizzato per il prossimo 12 APRILE 2019 un Seminario sulle “LINEE GUIDA OPERATIVE ACCETTAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO EDILIZIO URBANO - DOCFA 4.0”.

Il seminario si terrà presso l'Auditorium del don Guanella in via T. Grossi 18 a Como.

L'evento attribuirà ai Periti Industriali 3 CFP e sarà GRATUITO,

A breve verrà pubblicato l'evento sulla piattaforma ALBO UNICO.



## CERCO / OFFRO LAVORO

### CERCO/OFFRO LAVORO

**SOCIETA' MERA VIGLIA SpA** con sede in BULGAROGRASSO (CO), operante da decenni nel campo delle Costruzioni Edili, ricerca giovani periti e/o neo laureati con specializzazione edilizia da inserire nel proprio organico per assistenza alla figura che svolge attività di elaborazione computi metrici, preventivazione, verifica contabilità lavori.

Richiesta: buona conoscenza programma Autocad

Sede di lavoro: Bulgarograsso CO

Inviare CV con foto all'indirizzo: [info@meravigliaspa.com](mailto:info@meravigliaspa.com)



## EDILIZIA

### EDILIZIA

#### **NUOVE GARANZIE PER ACQUISTO IMMOBILI “SULLA CARTA”**

*D.Lgs. 12.01.2019 n° 14 (G.U. n° 38 del 14.02.2019)*

**In Gazzetta il decreto per tutelare gli acquirenti di immobili su carta: stipula dei contratti per atto pubblico o scrittura privata autenticata e obbligo di consegna della polizza decennale postuma**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 38 del 14 febbraio 2019) il dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", al fine di rafforzare il sistema di garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire.

Il provvedimento, recante modifiche ad alcuni articoli del dlgs 122/2005, prevede infatti maggiori garanzie in favore degli acquirenti di immobili "su carta", ossia da costruire, in caso di fallimento dell'impresa.

La finalità dell'intervento normativo risiede nella necessità di stipulare il contratto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in modo da garantire controlli maggiori sugli adempimenti di competenza del costruttore mediante l'obbligo:

- di stipulazione della fideiussione
- di rilascio della polizza assicurativa indennitaria (per il cui inadempimento è prevista la nullità del contratto di acquisto dell'immobile)

In tal modo l'acquirente verrà tutelato da eventuali comportamenti scorretti o dimenticanze e verranno, inoltre, agevolati i controlli notarili.

Il provvedimento prevede, inoltre, la nullità del contratto nel caso in cui il costruttore non abbia ottemperato all'obbligo assicurativo.

Le nuove regole si applicheranno ai contratti relativi a immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente al 16 marzo 2019, data di entrata in vigore degli articoli del provvedimento (artt. 385, 386, 387 e 388) a cui fanno riferimento le modifiche introdotte.

### **Le novità sulla tutela degli acquirenti**

Queste, in sintesi, le novità sulla tutela degli acquirenti presenti negli articoli 385, 386, 387 e 388 del dlgs 14/2019, riportate in una nota dell'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili):

- la fideiussione a garanzia degli acconti potrà essere rilasciata solo da banche e assicurazioni. Ai soggetti abilitati sono stati eliminati gli intermediari finanziari
- la fideiussione (bancaria o assicurativa) potrà essere escussa anche in caso di inadempimento dell'obbligo da parte del costruttore di rilasciare la polizza postuma decennale; in particolare ciò si verifica se il notaio dichiara di non aver ricevuto per la data del rogito la polizza assicurativa che dovrà essere conforme al modello standard approvato con successivo e apposito decreto ministeriale
- il contratto preliminare di compravendita (o atto equipollente) avente ad oggetto un immobile da costruire dovrà essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ciò comporterà di conseguenza anche la necessità di procedere, oltre che alla consueta registrazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, anche alla trascrizione presso la conservatoria immobiliare
- nel contratto preliminare oltre all'indicazione degli estremi della fideiussione (obbligo già adesso previsto) dovrà essere attestata la sua conformità al modello standard che sarà definito con successivo e apposito decreto ministeriale. In via transitoria nelle more dell'adozione del decreto ministeriale il contenuto della fideiussione è determinato dalle parti
- nell'atto di trasferimento della proprietà dovranno essere indicati gli estremi della polizza assicurativa postuma decennale e si dovrà dare atto della sua conformità al modello standard che sarà definito con successivo e apposito decreto ministeriale. In via transitoria il contenuto della polizza assicurativa è determinato dalle parti
- il mancato rilascio, all'atto del trasferimento della proprietà, della polizza postuma decennale sarà causa di nullità del contratto di compravendita. La nullità può essere fatta però valere solo dall'acquirente (analogamente a quanto ora già previsto in caso di mancato rilascio della fideiussione)
- con decreto del Ministro della Giustizia da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il ministro dell'Economia e Finanze sarà definito un modello standard di fideiussione
- con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il ministro della Giustizia e con il Ministero dell'Economia e Finanze saranno definiti il contenuto e le caratteristiche minime della polizza assicurativa e il relativo modello standard della stessa
- le modifiche apportate si applicheranno ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i

quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato (nel caso di scia) successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (ossia dal 16 marzo 2019).

Link di riferimento: [http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/02/20190214\\_038\\_SO\\_006.pdf](http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/02/20190214_038_SO_006.pdf)

---

## **NUOVE NORME PER LE IMPERMEABILIZZAZIONI**

*Norma UNI 8178-2:2019 del 17.01.2019*

### **Pubblicata la norma UNI 8178-2 per le coperture continue realizzate con membrane flessibili prefabbricate bituminose e/o sintetiche**

La nuova norma UNI 8178-2 :2019 è in vigore dal 17 gennaio 2019 ed ha come oggetto:

Edilizia – Coperture – Parte 2: Analisi degli elementi e strati funzionali delle coperture continue e indicazioni progettuali per la definizione di soluzioni tecnologiche.

La UNI indica le regole per la progettazione e la corretta sequenza degli elementi e strati, utilizzabili in un sistema di copertura continua, realizzata con membrane flessibili prefabbricate (bituminose e sintetiche).

La norma sostituisce la precedente versione del 2012.

#### **Il comunicato ANCE**

Con l'occasione l'ANCE, Associazione nazionale dei costruttori edili, ricorda che sullo stesso argomento sono in vigore anche le norme:

- UNI 10697:1999 – Sistemi continui di impermeabilizzazione – Criteri di misurazione delle superfici ai fini della loro contabilizzazione
- UNI 11442:2015 – Criteri per il progetto e l'esecuzione dei sistemi di coperture continue – Resistenza al vento
- UNI 11540:2014 – Linea guida per la redazione e corretta attuazione del piano di manutenzione di coperture continue realizzate con membrane flessibili per impermeabilizzazioni

Il testo della norma rispecchia quanto previsto dal Codice di Pratica delle coperture continue IGLAE (Istituto per la Garanzia dei lavori affini all'edilizia) che, dalla sua prima edizione del 1993 ad oggi (edizione 2016), è considerato il documento tecnico di riferimento per Progettisti, Imprese, Organismi di verifica a fini assicurativi e Consulenti d'ufficio e di parte, riguardante le regole base per la corretta scelta dei prodotti e materiali costituenti i sistemi di copertura impermeabilizzati e la loro messa in opera.

Il Codice di pratica IGLAE rappresenta, quindi, un importante riferimento per l'esecuzione a regola d'arte delle impermeabilizzazioni delle coperture continue.

L'UNI ha pubblicato inoltre la norma UNI 8178-1 "Edilizia – Coperture – Parte 1: Analisi degli elementi e strati funzionali delle coperture discontinue" che fornisce istruzioni per la progettazione e la scelta di elementi e strati dei sistemi di copertura discontinua, cioè una copertura in cui l'elemento di tenuta assicura la tenuta all'acqua solo per valori della pendenza della superficie di copertura maggiore di un minimo, prevalentemente in funzione del prodotto impiegato e della tipologia adottata.

---

## **RISARCIMENTO DEL COMUNE ALL'ACQUIRENTE SE L'EDIFICIO È ABUSIVO**

*Sentenza Corte di Cassazione n° 4889/2019 del 19.02.2019*

In caso di acquisto edificio abusivo l'acquirente potrebbe rivalersi sul

Comune per mancata vigilanza su abusi edilizi non repressi. La competenza è del giudice ordinario

In caso di acquisto di un edificio abusivo, privo del permesso di costruire e agibilità (abitabilità), l'acquirente potrebbe rivalersi sul Comune per ottenere il risarcimento danni; viene, tuttavia, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Ad affermarlo i giudici delle sezioni civili di Cassazione con l'ordinanza 4889/2019.

#### **Il caso**

Dopo aver acquistato un appartamento da un'agenzia immobiliare, il nuovo proprietario scopre che

l'immobile era affetto da svariate irregolarità edilizie ed urbanistiche (ordini di demolizione, sanzioni pecuniarie, per parziale o totale abusività dell'immobile), tanto gravi da renderlo parzialmente abusivo, inidoneo all'uso e non commerciabile, nonostante il permesso di costruire e la licenza di abitabilità emessi dal convenuto.

L'acquirente presentava, quindi, ricorso nei confronti del Comune, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni (ex art. 2043 c.c.). In particolare, accusava l'amministrazione di aver omesso la dovuta vigilanza circa il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nei confronti della società immobiliare, realizzatrice del fabbricato.

Il GI del Tribunale di Latina rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, avendo ritenuto la controversia devoluta in tesi alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, in quanto connessa con l'attività provvedimentale della PA; il ricorrente chiedeva alla giurisdizione del Giudice Ordinario di pronunciarsi.

Il Comune resisteva con controricorso, mentre la società costruttrice non presentava difese.

Il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario; il Sostituto Procuratore Generale chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di voler confermare la giurisdizione del giudice ordinario.

### **Ordinanza**

I giudici delle sezioni civili di Cassazione dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale rimette le parti, anche, per la regolazione delle spese di giudizio.

Tuttavia, alla luce di un precedente orientamento giurisprudenziale: adducendo che la P.A., nell'omettere la dovuta sorveglianza ed i controlli prescritti dall'art. 27 del DPR n. 380 del 2001 nei confronti di un terzo costruttore nell'emettere i provvedimenti abilitativi, lo abbia indotto a acquistare una parte dell'edificio realizzato, confidando incolpevolmente sulla relativa regolarità urbanistico-edilizia, rivelatasi inesistente si ha che l'acquirente, qualora si renda conto, dopo un certo periodo, di aver acquistato un edificio privo del permesso di costruire e della licenza di abitabilità, potrebbe chiedere la condanna al risarcimento dei danni (ex art. 2043 c.c.) a lui causati, imputando all'Ente un comportamento inerte e negligente nei confronti di precedenti abusi edilizi non repressi.

*Link di riferimento: <http://www.neldiritto.it/public/pdf/Su%20ord%204889%20del%202019.pdf>*

---

## **I DATI PERSONALI CONTENUTI NELLE SCIA/CILA SONO SOGGETTI A PRIVACY**

*Parere del Garante della Privacy n° 1 del 03.01.2019*

### **Il Garante della privacy ribadisce che i dati personali contenuti nella SCIA e CILA sono riservati. Il Comune deve cancellarli in caso fornisca a terzi copia dei documenti**

Non è possibile accedere ai dati personali completi contenuti nei titoli abilitativi edilizi (SCIA e CILA) sulla base di una mera richiesta di accesso civico generalizzato al Comune, a differenza invece di quanto previsto per i permessi di costruire.

Lo ribadisce il Garante per la protezione dei dati personali nel parere fornito ad un Comune dell'Emilia-Romagna in merito alla decisione di respingere parzialmente una richiesta di accesso civico alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e alle Comunicazioni Inizio Attività Asseverata (CILA) presentata da una impresa privata.

### **I fatti in breve**

La richiesta di copia completa delle pratiche edilizie (di un immobile di un privato) era stata presentata al Comune da un'impresa; l'Ente, però, aveva fornito solamente una sintesi con dati aggregati, depurati di quelli personali, al fine di non arrecare un possibile pregiudizio alla privacy delle persone interessate.

L'impresa aveva contestato la decisione e chiesto il riesame della pratica; il Comune, quindi, chiedeva un parere al Garante.

Il Garante della privacy ha sostenuto la correttezza della scelta dell'amministrazione comunale, intervenendo sulla vicenda, anche al fine di evitare pericolosi precedenti che incoraggino possibili trattamenti illeciti di dati personali.

Nel proprio parere, l'Autorità ha innanzitutto chiarito che, diversamente da quanto indicato per i permessi di costruire, la normativa non prevede lo stesso regime di conoscibilità per la CILA e la SCIA, come per quelle utilizzate nel caso di opere di manutenzione straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo.

Il Garante ha sottolineato che la generale conoscenza delle informazioni riportate nelle SCIA e nelle CILA, considerando la quantità e qualità dei dati personali contenuti come:

- data e luogo di nascita
- codici fiscali
- residenza
- e-mail, pec
- numeri di telefono fisso e cellulare
- documentazione tecnica sugli interventi avrebbe potuto determinare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati. Tutto ciò in violazione anche del principio di minimizzazione previsto dal Regolamento europeo sulla privacy (Gdpr), con possibili ripercussioni negative sul piano relazionale, professionale, personale e sociale.

Nel corso dell'istruttoria il Garante ha inoltre rilevato che l'impresa richiedente, che ha tra le sue attività quella di conduzione di campagne di marketing e web marketing, nonché la fornitura di servizi di gestione dei programmi di fidelizzazione e affiliazione commerciale, aveva presentato la stessa domanda in maniera sistematica, per più periodi, a diversi Enti locali. L'accoglimento della richiesta di accesso civico avrebbe tra l'altro potuto esporre al pericolo di duplicazione di banche dati di soggetti pubblici da parte di soggetti privati, in assenza del consenso dei soggetti interessati o degli altri presupposti di liceità del trattamento.

L'Autorità ha così confermato, anche alla luce della normativa e delle stesse linee guida Anac, la correttezza dell'operato del Comune, nel valutare l'esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati delle persone interessate, ad esempio i proprietari, gli usufruttuari e tecnici incaricati, e fornendo di conseguenza solo una sintesi delle pratiche richieste. Ha comunque rimarcato che tale decisione sull'"accesso civico generalizzato" non impedisce di accedere ai documenti amministrativi completi a chi dimostri di avere un interesse qualificato.

*Link di riferimento: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9080951>*



## ELETTROTECNICA

### ELETTROTECNICA

#### **CEI 64-8: IN ARRIVO LA VARIANTE V6 (VARIANTE FUOCO)**

È in inchiesta pubblica il Progetto di Variante alla Norma CEI 64-8 (C.1229) con Variante Fuoco, classificazione delle influenze esterne e revisione delle verifiche.

Il Progetto di Variante alla Norma CEI 64-8: 2012 contiene i testi dei seguenti documenti:

A – Variante “Fuoco”

B – Nuovo Allegato ZA “Classificazione delle influenze esterne” del Capitolo 51 “Regole comuni”

C – Revisione della Parte 6 “Verifiche”

*Scarica progetto: <https://www.ceinorme.it/doc/pubenq/C1229.pdf>*



## LL.PP.

### **AFFIDAMENTI DIRETTI, LINEE GUIDA ANAC N° 4/2019**

*Circolare Consiglio Nazionale Ingegneri n° 352/XIX del 25.02.2019*

**Il CNI ha diffuso una circolare riguardante le novità sull'affidamento dei lavori sotto soglia introdotte dalla legge di Bilancio 2019;esse comporteranno anche delle modifiche alle linee guida n. 4 ANAC**

Diffusa la circolare n. 352/XIX Sess. del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) con oggetto:

- la legge n. 145/2018 recante “bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019”
- le linee guida ANAC n. 4/2019 di attuazione del dlgs 50/2016 in materia di affidamenti diretti nel settore dei lavori

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2019, entrata in vigore il 1° gennaio 2019 (ad eccezione di alcune disposizioni che sono entrate in vigore il 31 dicembre 2018), ha provveduto a modificare il Codice dei Contratti (dlgs n. 50/2016) nelle more di una sua complessiva revisione.

Per maggiori approfondimenti sulle novità della legge di Bilancio e sulle modifiche al Codice dei Contratti rimandiamo ai precedenti articoli di BibLus-net.

#### **La circolare del CNI**

Il CNI ribadisce che, in particolare, nel settore dei lavori la legge di Bilancio 2019 (art. 1 comma 9121) ha previsto l'innalzamento della soglia per l'affidamento diretto per importi pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro, “previa consultazione di almeno 3 operatori economici” nonché l'innalzamento della soglia della procedura negoziata con almeno 10 operatori economici, per importi pari o superiori a 150.000 euro ed inferiori a 350.000 euro (art. 36, comma 2, lett. b).

Invece, per quanto attiene i servizi e le forniture resta tutto invariato.

Le modifiche alla normativa, la cui operatività temporale è comunque stata limitata al 31 dicembre 2019, appaiono concepite nell'ottica di dotare le Stazioni appaltanti di una maggiore discrezionalità. A tale riguardo l'ANAC, con le linee guida n. 4 ha recentemente pubblicato e sottoposto a consultazione pubblica un'aproposta di modifica sugli appalti sotto la soglia comunitaria.

L'ANAC ha specificato e confermato che l'affidamento diretto previa consultazione di 3 operatori, tra 40.000 euro e 150.000 euro (in luogo della procedura negoziata con 10 invitati), coinvolge il solo settore dei lavori e non anche quello dei servizi di ingegneria e architettura come da alcuni erroneamente paventato.

Sul punto l'Autorità propone di inserire nelle linee guida un riferimento al periodo transitorio introdotto dalla norma, specificando che per l'anno 2019, per gli affidamenti di lavori, valgono le soglie introdotte dalla legge 145/2018.

Inoltre, secondo l'ANAC si ritiene utile chiarire il significato da attribuire alla locuzione «affidamento diretto previa consultazione di tre operatori», atteso che in tale espressione sono accostati termini che connotano due procedure diverse: l'affidamento diretto e la procedura negoziata.

*Link di riferimento: <http://cni-online.it/Attach/DV13007.pdf>*



## SICUREZZA

### **NUOVE NORME PER LA SEGNALETICA STRADALE IN PROSSIMITÀ DEI CANTIERI**

*Decreto Ministero del Lavoro e P.S. del 22.01.2019 (G.U. n° 37 del 13.02.2019)*

#### **In vigore dal 15 marzo le nuove procedure di revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale per la delimitazione dei cantieri in presenza di traffico veicolare**

Sulle strade possono esserci cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, ecc. che costituiscono un pericolo per gli utenti; al fine di garantire la sicurezza di chi veicola e di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, è necessaria la segnaletica stradale.

Le fasi di installazione, disinstallazione e manutenzione della segnaletica di cantiere costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall'interferenza con il traffico veicolare, è pertanto necessari la definizione di criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare.

Al riguardo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 37 del 13 febbraio 2019) il decreto del 22 gennaio 2019 contenente: "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare" (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del dlgs 81/2008).

Il provvedimento contiene, quindi, i criteri per l'apposizione della segnaletica stradale e per l'uso corretto dei Dpi, nonché indicazioni dettagliate sulla posa in sicurezza e sulla formazione nei relativi Allegati.

#### **Ambito di applicazione**

Il decreto 22 gennaio 2019 si applica alle attività per il segnalamento temporaneo, con schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, indicate dall'articolo 2 del disciplinare tecnico del Ministero dei Trasporti del 10 luglio 2012.

#### **Soggetti interessati**

I soggetti interessati alle procedure di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare (definite nell'Allegato I) sono:

- i gestori delle infrastrutture
- le imprese appaltatrici esecutrici o affidatarie

Inoltre, i datori di lavoro del gestore e delle imprese devono assicurare formazione informazione e addestramento degli addetti all'attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica (in base alle disposizioni dell'Allegato II).

#### **DPI**

In riferimento ai dispositivi di protezione individuali, Dpi, viene chiarito che devono essere conformi al Titolo III del decreto legislativo n. 81 del 2008, con ulteriori previsioni per le diverse categorie stradali, norme specifiche e decreti inerenti.

Contenuti del decreto 22 gennaio 2019

Il decreto pubblicato in Gazzetta si compone di 6 articoli e di 2 allegati:

- Art.1 – Finalità e campo di applicazione
- Art.2 – Procedure di apposizione della segnaletica stradale
- Art.3 – Informazione e formazione
- Art.4 – Dispositivi di protezione individuale
- Art.5 – Raccolta e analisi dei dati
- Art.6 – Revisione e integrazione
- Allegato I – Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimi-

tazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

- Allegato II – Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

### **Allegato I**

L'Allegato I al decreto contiene i Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Per ogni tratta omogenea, individuata secondo i requisiti sotto riportati, vengono redatte, dai gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee, con indicazione della tipologia, della quantità e della posizione dei segnali.

Per l'individuazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione almeno i seguenti elementi, non esaustivi, in relazione alla loro localizzazione ed alle caratteristiche geometriche:

- ambito extraurbano o urbano
- tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata
- numero di corsie per senso di marcia
- larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard
- presenza o assenza della corsia di emergenza e/o della banchina
- criticità del tracciato plano altimetrico (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilità ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, pendenze non adeguate, curve pericolose, tornanti, etc.)
- presenza di opere d'arte (ponti, viadotti, cavalcavia, etc.) e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma
- presenza di gallerie e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma

Nel dettaglio, l'Allegato I contiene i seguenti paragrafi.

Paragrafo 2- Criteri generali di sicurezza

Paragrafo 3- Spostamento a piedi

Paragrafo 4- Veicoli operativi

Paragrafo 5- Entrata ed uscita dal cantiere

Paragrafo 6- Situazioni di emergenza

Paragrafo 7- Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi

Paragrafo 8- Segnalazione di interventi all'interno di gallerie con una corsia per senso di marcia

### **Allegato II**

L'Allegato II contiene lo Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

I datori di lavoro del gestore e delle imprese, fermo restando le previsioni del dlgs 81/2008, devono assicurare formazione informazione e addestramento agli addetti all'attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica.

Il decreto entrerà in vigore trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il 15 marzo 2019, e revisionato almeno ogni tre anni, e sostituirà il precedente decreto del 4 marzo 2013, abrogato dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

Tuttavia, come precisato nel provvedimento stesso, l'applicazione dei criteri individuati nel nuovo decreto non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

*Link di riferimento: <http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DI-22012019-segnaletica-stradale.pdf>*

---

## **MODIFICA DELLE NORME PER IMMISSIONE SUL MERCATO DEI DPI**

*Decreto Consiglio dei Ministri n° 44 del 15.12.2019 (Adeg. Reg. UE 2016/425)*

### **Approvato il decreto che modifica la normativa nazionale per l'immissione sul mercato dei Dispositivi di Protezione Individuale e di adeguamento al Regolamento UE 2016/425**

In arrivo norme più chiare per la fabbricazione e commercializzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale, DPI.

E' stato approvato in esame definitivo nella seduta n. 44 del 15 febbraio 2019, del Consiglio dei Ministri, il decreto di adeguamento al Regolamento UE 2016/425 sui DPI.

Il decreto modifica, in pratica, la normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale, in modo da renderla compatibile con il Regolamento europeo.

L'obiettivo è di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato di tali dispositivi, superando le differenze applicative riscontrate in passato attraverso un provvedimento identico per tutti gli Stati membri; nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti.

### **Regolamento UE 2016/425**

Ricordiamo che dal 21 aprile 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/425 sui DPI, direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai suddetti dispositivi.

Il Regolamento stabilisce:

- i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi individuali che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori
- le norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione Europea
- gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori, dei distributori
- le regole, obbligatorie per tutti gli stati membri dell'Unione Europea senza necessità di un recepimento

Esso quindi riguarda i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell'Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un Paese terzo; deve, inoltre, essere applicato a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. Decreto di adeguamento al Regolamento europeo

Lo scopo del decreto è di avvantaggiare la circolazione di beni e servizi in Europa ed imporre nuove responsabilità in capo agli operatori economici della filiera.

In particolare, tali modifiche riguardano:

- il necessario coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti
- l'inclusione nell'ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore, in precedenza invece esclusi
- la maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati
- la semplificazione e l'adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità
- la maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

*Link di riferimento: [http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AP0058.pdf?\\_1552377887954](http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AP0058.pdf?_1552377887954)*